

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DI VERIFICA E DETERMINAZIONE EVR

PERIODO 1° GENNAIO 2025 – 31 DICEMBRE 2025

Catania 13/02 / 2025

ANCE - Associazione territoriale di Catania

e, in ordine alfabetico:

Fe.N.E.A.L. UIL di Catania

F.I.L.C.A. CISL di Catania

F.I.L.L.E.A. CGIL di Catania

CASSA EDILE CATANIA

Corrispondenza in entrata

Protocollo Generale

6410000072402025



PGE 7240 / 2025 OG

14/02/2025

Premesso

- che gli articoli 12, 38 e 46 del C.c.n.l. del 1° luglio 2014 istituiscono e disciplinano l'Istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione (in sigla E.V.R.);
- che l'art. 38 del C.c.n.l. demanda alle Parti territoriali la determinazione del quarto indicatore e la fissazione dei pesi ponderali da attribuire a ciascuno dei quattro indicatori;
- che l'E.V.R., in quanto premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all'art. 38 del vigente C.c.n.l.;
- che in data 22 giugno 2016 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del Contratto Integrativo provinciale del 2 agosto 2012;
- che nel periodo di validità del Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del C.i.p.l. 22 giugno 2016 si confermava, con decorrenza 1° settembre 2016, l'istituto dell'E.V.R.;
- che a causa della contrazione del mercato, in vigenza del C.i.p.l. del 22 giugno 2016 non si sono verificate le condizioni di soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 38 del vigente C.c.n.l., con conseguente non erogazione dell'E.V.R.;
- che il 25 febbraio 2022 veniva sottoscritto l'Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo provinciale del 22 giugno 2016 in cui le parti, all'articolo 1 Allegato 1, hanno confermato l'E.V.R. nella misura del 4%, fissandone la decorrenza al 1° marzo 2022 e confermando:
 - 1) quale quarto indicatore territoriale il rapporto tra monte salari versato e monte salari denunciato in Cassa Edile;
 - 2) peso ponderale pari a 25% per ciascuno dei 4 indicatori/parametri;
- che contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 luglio 2018 si procedeva alla verifica e determinazione in sede provinciale degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R. nel periodo 1° marzo 2022 – 31 dicembre 2022;
- - che con verbale del 24 febbraio 2023, come da richiesta via PEC dell'8 febbraio 2023 da parte delle OO.SS. unitamente intese, si procedeva, in sede provinciale, a verifica e determinazione dell'EVR per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023;

- che con verbale del 22 febbraio 2024, si procedeva, in sede provinciale, a verifica e determinazione dell'EVR per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024
- che con e.mail del 16 gennaio 2025, le OO.SS. unitariamente intese, hanno richiesto incontro per la verifica annuale per la determinazione dell'EVR per l'anno 2025

Tutto ciò premesso e convenuto

Per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 il triennio di riferimento dei parametri territoriali è dato dal triennio 2024/2023/2022. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente, ossia 2023/2022/2021, di cui è data la disponibilità di tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Indicatore/parametro	Incidenza ponderale	Valore triennio 2024/2023/2022	Valore triennio 2023/2022/2021	Esito
numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%	40.202	36.314	positivo
monte salari denunciato in Cassa Edile	25%	398.389.050	335.183.742	positivo
ore denunciate in Cassa Edile	25%	36.031.202	30.868.315	positivo
rapporto tra monte salari versato e monte salari denunciato in Cassa Edile	25%	92,9%	94,2%	negativo

1. Dalla verifica, visto l'andamento dei suddetti indicatori/parametri medi per il triennio 2024/2023/2022 a confronto di quelli 2023/2022/2021, che esprimono l'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nel citato Accordo Provinciale del 25 febbraio 2022, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell'E.V.R. nella misura pari al 3%, in quanto solo tre indicatori su quattro risultano positivi, secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra, esprimendo un peso ponderale pari al 75%.

2. Determinato l'E.V.R. a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà entro il mese di febbraio 2025 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro) e volume di affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2024/2023/2022 su media 2023/2022/2021).

3. In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura di cui all'Allegato 1.

In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura ridotta di cui all'Allegato 2.

In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l'impresa non erogherà l'E.V.R. .

4. L'impresa di nuova costituzione dovrà erogare l'E.V.R. nella misura del 3%, ossia nella misura di cui all'allegato 1. Ai fini della procedura di cui al punto 2. e fino al raggiungimento del parametro temporali del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno, biennio si biennio.

5. L'impresa, al fine di potersi avvalere della possibilità di erogare in misura ridotta o di non erogare l'E.V.R. dovrà avvalersi della procedura di cui all'art. 38 del vigente CCNL e dell'allegato 1 del CCPL. 25 febbraio 2022 di cui si allegano i fac-simili (allegato 3).

L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni Sindacali Territoriali dell'informativa inviata da ANCE Catania o dalla Cassa Edile A.M.I.Ca.. L'impresa è autorizzata ad applicare l'E.V.R. in misura ridotta od a non applicarlo nel caso in cui sia stata verificata, nel corso del confronto con le OO.SS., la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura di cui sopra e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS. . Resta fermo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con soli impiegati e per le imprese di nuova costituzione.

6. Determinata la misura dovuta dell'E.V.R. in base all'andamento degli indicatori aziendali, l'erogazione dell'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore mensili, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza. Fermo restando quanto sopra per gli impiegati in forza l'erogazione dell'E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173 ore mensili.

7. Per l'anno 2025 l'E.V.R. sarà erogato per un numero massimo di 12 mesi. L'EVR per il mese di gennaio 2025 sarà erogato unitamente all'erogazione del mese di febbraio 2025.

8. In conformità alle previsioni di cui agli artt. 12 e 38 del vigente C.c.n.l., ai fini della verifica e determinazione dell'EVR per il periodo successivo, ossia 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026, le Parti si incontreranno entro il mese di febbraio 2026 ed ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

9. Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR erogati ai sensi del vigente C.i.p.l. del 25 febbraio 2022 e del presente Accordo, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE Catania



Fe.N.E.A.L. UIL di Catania



F.I.L.C.A. CISL di Catania



F.I.L.L.E.A. CGIL di Catania



Allegato 1.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

IMPORTI ANNO 2025

MISURA DEL 3%

Importi orari E.V.R. operai anno 2025

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello	0,20 euro
Operaio specializzato – 3° livello	0,18 euro
Operaio qualificato – 2° livello	0,16 euro
Operaio comune – 1° livello	0,14 euro
Custodi B	0,13 euro
Custodi C	0,11 euro

Importi mensili E.V.R. impiegati anno 2025

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
7° livello	48,92 euro
6° livello	44,03 euro
5° livello	36,69 euro
4° livello	34,24 euro
3° livello	31,77 euro
2° livello	28,62 euro
1° livello	24,46 euro



Allegato 2.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

IMPORTI ANNO 2025

MISURA RIDOTTA (1,95%)¹

Importi orari E.V.R. operai anno 2025

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello	0,13 euro
Operaio specializzato – 3° livello	0,12 euro
Operaio qualificato – 2° livello	0,11 euro
Operaio comune – 1° livello	0,09 euro
Custodi B	0,08 euro
Cistodi C	0,07 euro

Importi mensili E.V.R. impiegati anno 2025

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
7° livello	31,80 euro
6° livello	28,62 euro
5° livello	23,85 euro
4° livello	22,26 euro
3° livello	20,67 euro
2° livello	18,60 euro
1° livello	15,90 euro



¹ E.V.R. in misura ridotta (1,95%): pari al 30% dell'E.V.R. definito a livello territoriale oltre il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%

Allegato 3
(Carta intestata dell'impresa)
FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE EVR

Luogo e data

Spett.le
ANCE Catania
V.le Vittorio Veneto,109
95127 CATANIA

Spett.le
Cassa Edile A.M.I.Ca.
Via Francesco Gallo,28/38
95123 CATANIA

Spett.le
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa(*)

Oggetto: EVR - Autodichiarazione per l'anno **2025** di non raggiungimento di uno od entrambi i parametri aziendali

La scrivente impresa con sede legale in
dichiara che nel triennio di riferimento previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro
del 25 febbraio 2022 (triennio 2024/2023/2022 rapportato al triennio 2023/2022/2021) non
ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro);
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto sopra, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente per l'anno **2025** l'impresa:

- erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione;
- non erogherà l'EVR (**).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le organizzazioni sindacali

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU

(**) Barrare la caselle corrispondente

